



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **492**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Definizione dei requisiti territoriali e naturali minimi per la denominazione di parco naturale locale alla rete di riserve, ai sensi degli artt. 34 e 48 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Il giorno **22 Marzo 2013** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sulle foreste e sulla protezione della natura, prevede, all'art. 34, la possibilità di costituire la rete delle riserve, ossia un sistema territoriale di aree protette fra loro interconnesse, gestito unitariamente integrando la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e loro risorse con lo sviluppo delle attività economiche e umane ritenute in tal senso compatibili.

La legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura stabilisce inoltre che la rete delle riserve nasce su base volontaria ed è attivata attraverso uno specifico accordo di programma fra i comuni interessati e la Provincia, mentre la sua gestione deve avvenire attraverso uno specifico piano di gestione approvato in esito ad una procedura stabilita con regolamento.

L'art. 48 della citata legge provinciale prevede altresì che alla rete di riserve, per la specifica finalità di meglio integrare gli obiettivi di conservazione naturale con quelli di promozione e valorizzazione territoriale, la Giunta provinciale possa attribuire la denominazione di parco naturale locale, semprechè, con il piano di gestione di cui sopra, sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali minimi indicati dalla Giunta stessa.

Per poter completare questo quadro dispositivo, si rende pertanto necessario provvedere all'indicazione dei requisiti di cui sopra.

Si ritiene in primis che pre requisito necessario all'attribuzione della denominazione di parco naturale locale ad una rete di riserve, affinché essa non si riconduca esclusivamente ad un'operazione di marketing territoriale, sia un piano di gestione che dimostri come la promozione e la valorizzazione territoriale si integrino coerentemente con la conservazione della natura dei territori ricompresi nella rete di riserve, nel pieno rispetto delle finalità e delle disposizioni della L.P.11/07.

Per quanto attiene ai requisiti naturali, anche tenendo conto dell'esperienza ormai acquisita nella gestione della Rete Natura 2000 e delle aree protette provinciali in genere, appare doveroso applicare criteri primariamente riferiti a fattori di riconosciuta biodiversità e di complessità ambientale, introducendo valutazioni di sintesi che si riferiscono non solo ai valori conservazionistici in senso individuale, ma anche a quelli che si compendiano nei più espressivi sistemi di paesaggio e individuano in essi quelle caratterizzazioni del territorio che sono la risultante di equilibri funzionali, consolidati nel tempo, oltrechè elementi essenziali della rete ecologica.

Quanto ai requisiti territoriali, emergono in primo luogo le esigenze di una adeguata estensione dell'area di riferimento, anche favorendo accorpamenti amministrativi e tenendo inoltre presenti le esigenze di interezza delle aree protette coinvolte e di un contesto territoriale omogeneo, stabilmente configurato, attraverso il quale le stesse aree siano ricomprese unitariamente.

Si propongono pertanto i seguenti requisiti.

Requisiti territoriali

- o La rete di riserve deve riguardare le aree protette di almeno tre comuni;
- o essa deve interessare un'area significativa e non inferiore a 2000 ha, dei quali almeno 1000 ha di aree protette e di altre aree a queste assimilabili;
- o deve includere i siti di Natura 2000 e le altre aree protette, eventualmente presenti nell'ambito dei comuni amministrativi interessati, nella loro interezza, senza frazionamenti;
- o deve possedere, anche tramite l'individuazione degli ambiti territoriali per l'integrazione ecologica utili a connettere tra loro le aree protette, una configurazione tale da garantire nel complesso la continuità territoriale.

Requisiti naturali

- o La rete di riserve deve presentare un elevato grado di biodiversità, "certificata" attraverso la presenza di una varietà di habitat e di specie prioritarie o di specie della lista rossa o a vario titolo minacciate, anche con riferimento a quanto certificato dagli enti museali trentini tramite pubblicazioni di atlanti faunistici e liste di specie in pericolo;
- o essa deve contenere elementi del paesaggio naturale e seminaturale specifici e diversificati;
- o deve presentare aree di riconosciuta importanza per la connettività ecologica.

Riconosciuta la denominazione di parco naturale locale, la Giunta provinciale può revocarla nel caso in cui i requisiti territoriali e naturali stabiliti con la presente deliberazione e riconosciuti nella deliberazione di attribuzione della denominazione non risultino più soddisfatti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 recante "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette " ed in particolar modo l'articolo 48;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di stabilire, quale pre requisito necessario all'attribuzione della denominazione di parco naturale locale ad una rete di riserve, la presenza di un piano di gestione che dimostri come la promozione e la valorizzazione territoriale si integrino coerentemente con la conservazione della natura dei territori ricompresi nella rete di riserve, nel pieno rispetto delle finalità e delle disposizioni della L.P.11/07;
- 2) di approvare i seguenti requisiti territoriali e naturali minimi per l'attribuzione della denominazione di parco naturale locale alla rete di riserve:

Requisiti territoriali

- o La rete di riserve deve riguardare le aree protette di almeno tre comuni;
- o essa deve interessare un'area significativa e non inferiore a 2000 ha, dei quali almeno 1000 ha di aree protette e di altre aree a queste assimilabili;
- o deve includere i siti di Natura 2000 e le altre aree protette, eventualmente presenti nell'ambito dei comuni amministrativi interessati, nella loro interezza, senza frazionamenti;
- o deve possedere, anche tramite l'individuazione degli ambiti territoriali per l'integrazione ecologica utili a connettere tra loro le aree protette, una configurazione tale da garantire nel complesso la continuità territoriale.

Requisiti naturali

- o la rete di riserve deve presentare un elevato grado di biodiversità, dimostrata attraverso la presenza di una varietà di habitat e di specie prioritarie o di specie della lista rossa o a vario titolo minacciate, anche con riferimento a quanto certificato dagli enti museali trentini tramite pubblicazioni di atlanti faunistici e liste di specie in pericolo;
 - o essa deve contenere elementi del paesaggio naturale e seminaturale specifici e diversificati;
 - o deve presentare aree di riconosciuta importanza per la connettività ecologica.
- 3) di prevedere la possibilità di revocare la denominazione di parco naturale locale nel caso in cui i requisiti stabiliti con la presente deliberazione e riconosciuti nella deliberazione di attribuzione della denominazione non risultino più soddisfatti;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia.

RM